

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1962.

Classificazione tra le Strade statali della strada Cormon Subida-confini italo-jugoslavo, presso Plessiva, con la denominazione di Strada statale n. 409 « di Plessiva ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « Cormons-Subida-confini italo-jugoslavo, presso Plessiva », della lunghezza complessiva di km 4 + 400, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, i pareri del Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Amministrazione comunale di Cormons;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Cormons-Subida-confini italo-jugoslavo, presso Plessiva, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 409 « di Plessiva ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 45 Lavori pubblici, foglio n. 343

(433)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1962.

Classificazione tra le Strade statali della strada Milano-Linate-Crema-Soresina-Casalmorano, con la denominazione di Strada statale 415 « Paullese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 173 di detto piano è prevista la strada Milano-Linate-Crema-Soresina-Casalmorano della lunghezza di km. 63,700;

Considerata l'opportunità di classificare subito il tratto da Milano a Castelleone, rinviando ogni decisione in merito alla classificazione del restante tratto Castelleone-Casalmorano, in relazione agli ulteriori accertamenti necessari per decidere quale sia la soluzione più adeguata per migliorare il collegamento di Cremona con Milano;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tronco Milano-Linate-Crema-Castelleone della strada Milano-Linate-Crema-Soresina-Casalmorano della lunghezza di km. 52,800 è classificato statale con la denominazione di Strada statale 415 « Paullese ».

Con successivo decreto sarà provveduto in merito al residuo tronco.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 45 Lavori pubblici, foglio n. 365

(434)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1 %

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 gennaio 1963

p. Il Ministro: GASPARI

(379)